

Le comunicazioni per il bonus ZES Unica 2025

Numero : **33/2025**
Gruppo : **AGEVOLAZIONI**
Oggetto : **BONUS ZES UNICA**

Norme e prassi : ART. 8 DEL D.L. 155/2024; ART. 1, COMMI 485-191 DELLA LEGGE 207/2024;
PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. DEL 31.01.2025

Sintesi

Il **credito d'imposta ZES Unica** è stato **prorogato** dalla "**Legge di Bilancio 2025**", risultano infatti **agevolati** anche gli **investimenti effettuati**:

- ◆ **dal 01.01.2025,**
- ◆ **al 15.11.2025.**

Per fruire dell'agevolazione bisogna inviare una **prima comunicazione, dal 31.03.2025 al 30.05.2025**, trasmettendo **successivamente** una **comunicazione integrativa** di "conferma" del credito prenotato **dal 18.11.2025 al 02.12.2025**.

Gli argomenti

1. PREMESSA
2. LE DOMANDE DA PRESENTARE
3. COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO
4. COMUNICAZIONE INTEGRATIVA
5. CREDITO EFFETTIVAMENTE SPETTANTE
6. UTILIZZO DEL CREDITO
7. NORMA ANTIELUSIVA

Premessa

Gli artt. da 9 a 17 del D.L. 124/2023¹ hanno disciplinato l'**istituzione**, a decorrere dal 01.01.2024, della **nuova Zona economica speciale per il Mezzogiorno ("ZES unica"** – si veda in proposito la [CDG, n. 118 del 03.06.2024](#)), che comprende i territori delle regioni:

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sicilia
Sardegna

L'introduzione della ZES unica è accompagnata dall'introduzione di un **credito d'imposta**, riconosciuto a partire **dall'anno 2024**, destinato alle **imprese**:

- ♦ ubicate nei **territori indicati** dalla norma;
- ♦ che effettuano **acquisti** di **beni strumentali** destinati a **strutture produttive** ([CDG n. 197 del 26.09.2024](#) e [n. 243 del 18.11.2024](#)).

L'art. 1 commi 485-491 della "Legge di Bilancio 2025" estende **anche al 2025** tale credito d'imposta.

Diventano quindi **agevolabili**² anche gli **investimenti effettuati**:

- ♦ **dal 01.01.2025**,
- ♦ **al 15.11.2025**.

La normativa del credito può essere così riepilogata:

Beneficiari	<p>Possono accedere al beneficio fiscale tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ già operative,♦ che si insediano nella ZES unica, <p>in relazione all'acquisizione dei beni strumentali agevolati, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise³;
--------------------	--

¹ recante misure in materia di "coesione e rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese".

² nel limite di spesa complessivo fissato a 2,2 miliardi di euro per il 2025.

³ aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento della UE.

		◆ Abruzzo ⁴
	Investimenti agevolabili	<p>Sono agevolabili gli investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ effettuati dal 01.01.2025 al 15.11.2025; ◆ facenti parte di un progetto di investimento iniziale⁵ relativi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi <ul style="list-style-type: none"> ○ macchinari, ○ impianti, e ○ attrezzature varie, <p>destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti
	Credito spettante	<p>Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti (o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati) nei seguenti limiti, riferiti a ciascun progetto di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ limite massimo euro 100.000.000, ◆ limite minimo euro 200.000. <p>Il credito d'imposta è differenziato per Regioni, dimensioni d'impresa e ammontare degli investimenti</p>

Le domande da presentare

Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta, gli operatori economici devono:

- ◆ comunicare all'Agenzia delle Entrate,
 - ✓ dal 31.03.2025,
 - ✓ al 30.05.2025,

l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025 (**comunicazione per la fruizione del credito**);

- ◆ inviare, a pena di decadenza dall'agevolazione, dal 18.11.2025 al 02.12.2025, all'Agenzia delle Entrate una **comunicazione integrativa**, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata.

Con [provvedimento n. 25972 del 31.01.2025](#) sono stati approvati entrambi i suddetti modelli.

Comunicazione

Con la **prima comunicazione**, gli operatori che intendono beneficiare

⁴ si tratta delle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

⁵ come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014.

per la fruizione del credito

dell'agevolazione:

- ◆ comunicano all'Agenzia delle Entrate (come visto **dal 31.03.2025 al 30.05.2025**),
- ◆ l'ammontare delle spese **ammissibili che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025**.

Possono essere **comunicati anche**:

- ◆ gli **investimenti di durata pluriennale**
 - ✓ **avviati nel 2024**, e
 - ✓ **conclusi successivamente al 31.12.2024**;
- ◆ gli **acconti versati e fatturati**
 - ✓ **prima del 01.01.2025** (e, comunque, **non prima del 20.09.2023⁶**),
 - ✓ per **investimenti realizzati dal 01.01.2025**.

Il **modello di comunicazione** risulta così composto.

Frontespizio	<ul style="list-style-type: none">◆ dati dell'impresa beneficiaria (e dell'eventuale avente causa in caso di operazioni straordinarie)◆ dati del rappresentante firmatario della comunicazione◆ eventuale rinuncia al credito richiesto◆ dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Quadro A	dati relativi al progetto d'investimento iniziale e al credito d'imposta
Quadro B	dati della struttura produttiva
Quadro D	elenco delle altre agevolazioni concesse/richieste (compresi gli aiuti de minimis)
Quadro E	estremi delle fatture elettroniche ricevute



La **trasmissione** della **comunicazione** deve avvenire tramite il **software gratuitamente** disponibile sul **sito** dell'Agenzia: **"ZESUNICA2025"**.

Entro 5 giorni dall'invio il sistema rilascia una **ricevuta di presa in carico** della comunicazione o dell'eventuale scarto con le relative motivazioni: il contribuente può consultare la ricevuta nella sua area riservata del sito dell'Agenzia.

Sono considerati **effettuati nei tempi stabiliti** gli **invii**:

- ◆ che hanno luogo nei **4 giorni precedenti** la **scadenza** ma che risultano **scartati** dal servizio telematico;
- ◆ purché le **comunicazioni** siano **ritrasmesse entro i 5 giorni solari successivi** alla

⁶ data di entrata in vigore del D.L. 124/2023.

scadenza.

Gli **stessi termini** valgono per **inviare** una **nuova comunicazione**, che **sostituisce** integralmente la **precedente**, così come per **presentare** la **rinuncia integrale** al credito di imposta già comunicato.

I provvedimenti, nell'indicare quali sono i possibili **motivi di scarto** – ad esempio la mancata titolarità di una Partita IVA al momento di invio della comunicazione – precisano anche che, per quanto riguarda le attività svolte, nella comunicazione sono indicati i codici presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.

Comunicazione integrativa

La **comunicazione integrativa** va poi utilizzata dalle imprese:

- ◆ che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta;
- ◆ per **attestare**, a pena di decadenza dall'agevolazione, **l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025** degli investimenti indicati.

Questa **seconda comunicazione**, a pena del rigetto, reca altresì l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'art. 7, comma 14 del [D.M. 17.05.2024](#).

Il **modello** si limita a riportare i dati della precedente "**prenotazione**", e risulta così **composto**:

Frontespizio	<ul style="list-style-type: none"> ◆ dati dell'impresa beneficiaria (e dell'eventuale avente causa in caso di operazioni straordinarie) ◆ dati del rappresentante firmatario della comunicazione ◆ dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Quadro A	dati relativi al progetto d'investimento iniziale e al credito d'imposta
Quadro B	dati della struttura produttiva
Quadro C	elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Quadro D	elenco delle altre agevolazioni concesse/richieste (compresi gli aiuti de minimis)
Quadro E	estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione

Rispetto ai **dati** della **prenotazione**, nella comunicazione integrativa **non è ammesso**:

- ◆ **modificare** la **dimensione** impresa (frontespizio);
- ◆ **aumentare** il **numero progetti** (quadro A);

- ♦ **modificare** la **tipologia progetto** per i progetti realizzati (quadro A);
- ♦ **modificare** i **codici ATECO** delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B).

Come già la “prenotazione”, anche la comunicazione integrativa può avere ad oggetto **uno o più progetti d’investimento iniziale**: in tal caso, per **ogni progetto** va compilato un **distinto modulo** del quadro A.



L’**importo** del **credito** indicato nella **comunicazione integrativa** è **solo teorico**, in quanto adesso andrà **applicata** la **percentuale** che sarà resa nota con un **diverso provvedimento** dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

La **comunicazione integrativa** deve essere presentata all’Agenzia delle entrate:

- ♦ dal **18.11.2025 al 02.12.2025**;
- ♦ in **via telematica**, utilizzando l’**apposito modello**
 - ✓ direttamente dal beneficiario, oppure
 - ✓ avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni⁷ (dottore commercialista, consulente del lavoro eccetera).

L’**invio telematico** va effettuato **utilizzando esclusivamente** il **software “ZES UNICA INTEGRATIVA”** disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- ♦ **inviare** una **nuova comunicazione integrativa**, che **sostituisce integralmente** quella precedentemente **trasmessa**; l’**ultima comunicazione integrativa** validamente trasmessa **sostituisce tutte** quelle **precedentemente inviate**;
- ♦ **annullare** la **comunicazione integrativa precedentemente trasmessa**.



Tale scelta comporta l’**annullamento** di **tutte** le **comunicazioni integrative precedentemente trasmesse** con conseguente **decadenza dall’agevolazione**.

La **comunicazione integrativa** è **scartata** nel caso in cui:

- ♦ gli **estremi** delle **fatture elettroniche** indicate nel **quadro E** **non corrispondono** con i **dati** presenti nella **banca dati** dell’Agenzia delle Entrate (**Sdl**);
- ♦ il **codice attività** e il **codice catastale** del **Comune** riferiti a **ciascuna struttura**

⁷ ex artt. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 322/1998.

produttiva, indicati nel **quadro B**, **non corrispondono** a quelli **comunicati** in sede di **inizio attività o variazione** dati⁸;

- ◆ **non sia compilata** nel rispetto delle **istruzioni** fornite con il **nuovo modello**.

Credito effettivamente spettante

Come esposto precedentemente il bonus in esame **effettivamente fruibile** è pari al **bonus richiesto moltiplicato** per la **percentuale fissata con provvedimento** del direttore delle Entrate.

La percentuale è calcolata rapportando:

- ◆ il **limite complessivo** di **spesa** stanziata per il 2025⁹, e
- ◆ l'importo **totale** dei **crediti richiesti**.

Pertanto, nel caso in cui l'**ammontare complessivo** dei **crediti** d'imposta richiesti risulti **inferiore** al **limite** di **spesa**, la **percentuale** sarà pari al **100%**.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta:

- ◆ è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** c.d. "**orizzontale**"¹⁰;
- ◆ deve essere indicato nella **dichiarazione** dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- ◆ **non è soggetto al limite** di **euro 250.000** previsto¹¹ per i **crediti** da indicare nel **quadro RU** del modello Redditi.

L'utilizzo in **compensazione** del credito deve avvenire:

- ◆ a partire **dal giorno lavorativo successivo** alla pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che determina il credito effettivamente spettante;
- ◆ **non prima della data di realizzazione** dell'investimento.



Il **credito d'imposta** resta **imponibile** ai fini **IRES/IRPEF** ed **IRAP**, non essendone espressamente prevista l'esenzione.

Il credito è cumulabile con altri aiuti di Stato, anche in de minimis, e altre misure agevolative (non qualificabili come aiuti di Stato) che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento¹².

I **crediti superiori a 150.000 euro** sono **utilizzabili dopo** gli **esiti** dei **controlli** previsti in tal caso dalla disciplina e la relativa autorizzazione dell'Agenzia

⁸ ex art. 35 del D.P.R. 633/1972.

⁹ 2.200 milioni di euro.

¹⁰ ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

¹¹ ex art. 1, comma 53 della Legge 244/2007. ¹² art. 7, commi 6 e 7 del citato D.M. 17.05.2024.

delle Entrate.

Norma antielusiva

I beni agevolati devono entrare in funzione **entro il secondo periodo d'imposta successivo** a quello della loro acquisizione o ultimazione; in caso contrario il credito d'imposta è rideterminato escludendo gli investimenti non effettuati.



Se, invece, **entro il quinto periodo d'imposta** successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono **dismessi, ceduti** a terzi, destinati a **finalità estranee** all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il bonus è **ricalcolato** escludendo dagli investimenti agevolati il costo tali beni.

Infine, il decreto specifica che le imprese devono mantenere la loro attività nella ZES unica per **almeno 5 anni** dopo il completamento dell'investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni godute.



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line, per gli abbonati, **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno**.